Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 21 aprile 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **1155.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Art. 64 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono inserite le seguenti discipline:

istituzioni di lingua francese;
istituzioni di lingua inglese;
istituzioni di lingua spagnola;
linguistica russa;
istituzioni di lingua tedesca.

Art. 2.

Gli articoli 67 e 68, relativi al corso di laurea in storia, sono soppressi e sostituiti come segue:

Art. 67. — La durata del corso degli studi per la laurea in storia è di quattro anni.

Il corso di studi si distingue in sei indirizzi: *A*) Antico; *B*) Medioevale; *C*) Moderno; *D*) Contemporaneo; *E*) Orientale; *F*) Storico-religioso.

Sono titoli di ammissione: *a*) il diploma di scuola media superiore di durata quinquennale; *b*) il diploma rilasciato al termine dell'anno integrativo frequentato dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore di durata quadriennale.

A) *Indirizzo antico*:

Sono insegnamenti fondamentali:
* storia romana;
* storia greca;
storia orientale antica;
* storia medioevale;
archeologia e storia dell'arte greca e romana;
storia del Mediterraneo antico orientale;
* papirologia;
geografia storica del mondo antico;
epigrafia e antichità greche;
epigrafia e antichità romane;
* letteratura italiana.

Sono insegnamenti complementari:
antichità greche e romane;
* archeologia cristiana;
archeologia fenicio-punica;
archeologia greca e romana;
archeologia orientale;
archeologia delle province romane;
assiriologia;
* ebraico e lingue semitiche comparate;
egittologia;
epigrafia greca;
epigrafia latina;
epigrafia semitica;
esegesi delle fonti della storia greca e romana;
* etnologia;
etruscologia e archeologia italica;
filologia semitica;
filologia greca e latina;
ittitologia;
* letteratura cristiana antica;
* letteratura greca;
* letteratura latina;
numismatica antica;
paleografia greca;
paleografia latina,
paletnologia;
storia del cristianesimo antico;
storia del diritto greco;
* storia del diritto romano;
storia economica del mondo antico;
storia della filosofia antica;
storia delle religioni del mondo classico;
storia sociale del mondo antico;
topografia dell'Italia antica;
storia delle origini cristiane;
* storia del Cristianesimo e storia delle origini cristiane;
civiltà antiche dell'Italia meridionale;
topografia antica;
iranistica;
filosofia dell'India e dell'Asia orientale;
indologia;
* storia delle dottrine economiche;
* storia della scienza e della tecnica.

B) *Indirizzo medioevale*:

Sono insegnamenti fondamentali:

* storia medioevale,
* storia romana;
* storia moderna;
  storia dell'arte medioevale;
* letteratura italiana;
* paleografia e diplomatica;
  lingua e letteratura latina medioevale;
  storia economica medioevale;
* geografia storica dell'Europa;
  storia della filosofia medioevale;
  istituzioni medioevali.

Sono insegnamenti complementari:

* archivistica;
  storia bizantina;
  filologia romanza;
  archeologia e topografia medioevali;
* storia delle dottrine economiche;
* storia della scienza e della tecnica;
  storia medioevale dell'Oriente europeo;
  storia dei Paesi islamici;
  archeologia medioevale;
  bibliografia e biblioteconomica;
  cronologia e cronografia;
  numismatica, sfragistica e araldica;
  epigrafia medioevale;
  storia del diritto italiano;
  museologia;
  didattica della storia;
* antropologia culturale;
  teoria e storia della storiografia;
  storia del commercio e della navigazione;
  codicologia;
  storia delle esplorazioni geografiche;
  storia e civiltà precolombiane dell'America;
  storia dell'Europa medioevale;
* politica economica europea;
  paleografia bizantina;
  esegesi delle fonti della storia medioevale;
  letteratura umanistica;
  storia agraria medioevale;
  storia del Cristianesimo medioevale;
  pubblicistica e cronachistica medioevale;
  storia degli insediamenti tardo-antichi e medioevali;
  linguistica, onomastica e toponomastica medioevale;
  storia della Chiesa medioevale e dei movimenti ereticali.

C) *Indirizzo moderno*:

Sono insegnamenti fondamentali:

* storia moderna;
  storia dell'arte moderna;
* storia delle istituzioni e delle dottrine politiche;
  teoria e storia della storiografia nell'età moderna;
* letteratura italiana;
  storia economica dell'età moderna;
* geografia storica dell'Europa;
* storia della filosofia moderna e contemporanea;
  metodi quantitativi applicati alla storia;
  storia della scienza e della tecnica nell'età moderna;
  storia degli antichi stati italiani.

Sono insegnamenti complementari:

  storia dell'Africa;
  storia dell'Asia;
  storia dell'America latina;
  storia dell'Europa orientale;
  storia del Rinascimento;
  storia dell'America settentrionale;
  letteratura italiana moderna;
  storia dell'età della Riforma e Controriforma;
  storia dell'età dell'Illuminismo;
* storia del Risorgimento;
* storia e tecnica militare;
  storia della sanità;
  storia della chimica;
  storia urbana;
* storia delle tecnologie;
  storia agraria moderna;
  storia delle esplorazioni e scoperte geografiche;
  storia del commercio e dell'industria;
  storia della moneta e della borsa;
* politica economica europea;
  etnologia storica;
  cronologia e tecniche della misura del tempo;
* istituzioni di educazione civica;
  storia della fisica;
  storia delle matematiche;
  storia della navigazione;
  storia dell'Europa occidentale nell'età moderna;
* storia delle istituzioni sociali e politiche;
* storia medioevale;
* storia contemporanea;
* demografia storica;
* antropologia sociale;
  storia della Toscana nell'età moderna;
* storia delle dottrine economiche;
* storia della scienza e della tecnica.

D) *Indirizzo contemporaneo*:

Sono insegnamenti fondamentali:

* storia contemporanea;
* storia del Risorgimento;
* storia delle istituzioni e delle dottrine politiche;
  storia dell'arte contemporanea;
* letteratura italiana;
  storia economica dell'età industriale;
* geografia storica dell'Europa;
* storia della filosofia moderna e contemporanea;
  metodologie sociologiche;
  storia della scienza e della tecnica nell'età contemporanea;
  teoria e storia della storiografia nell'età contemporanea.

Sono insegnamenti complementari:

* geografia politica ed economica;
  metodi quantitativi applicati alle scienze storiche e tecniche delle previsioni;
  letteratura italiana contemporanea;
  storia della colonizzazione e della decolonizzazione;
  storia dei Paesi africani nell'età contemporanea;
  storia dei Paesi del vicino e medio Oriente nell'età contemporanea;
  storia degli Stati Uniti d'America;
* storia della Cina contemporanea;

* storia del Giappone contemporaneo;
storia dell'America latina contemporanea;
storia dell'Europa contemporanea;
* storia della Russia e dell'Unione sovietica;
storia della Gran Bretagna e del Commonwealth;
storia della Francia contemporanea;
storia della Spagna contemporanea;
storia della Germania contemporanea;
storia contemporanea dei Paesi scandinavi;
storia del giornalismo;
demografia storica;
storia della moneta e della banca;
* storia e tecnica militare;
storia dell'aviazione;
storia dei trasporti;
storia degli sport;
* politica economica europea;
* storia delle tecnologie;
* istituzioni di educazione civica;
storia delle dottrine economiche;
storia delle tradizioni popolari;
storia dell'industria;
storia agraria contemporanea;
storia del movimento operaio e sindacale;
storia dei trattati e delle relazioni internazionali;
* storia delle istituzioni sociali e politiche;
* storia medioevale;
* storia moderna;
antropologia sociale;
storia dell'Italia post-unitaria;
geografia applicata;
* storia delle dottrine economiche;
* storia della scienza e della tecnica;
storia dell'Africa contemporanea.

E) *Indirizzo orientale*:

Sono insegnamenti fondamentali:
* storia contemporanea;
* storia moderna;
storia economica;
* politica economica europea;
* geografia politica ed economica;
* letteratura italiana;
* antropologia culturale;
storia dell'Europa orientale;
storia e istituzioni dei Paesi islamici;
storia e istituzioni dell'Africa sub-sahariana;
storia del sub-continente indiano e dell'Asia orientale.

Sono insegnamenti complementari:
storia dell'Islamismo;
istituzioni giuridiche e sociali dell'Europa orientale;
lingua bulgara;
lingua ceca;
lingua greca moderna;
lingua polacca;
lingua romena;
lingua russa;
lingua serbocroata;
lingua svedese;
lingua tedesca;
lingua turca;
lingua ungherese;
storia della storiografia russa e sovietica;
storia economica dell'Europa orientale;
storia della Polonia;
* storia della Russia e dell'Unione sovietica;
diritto mussulmano;
dialettologia araba;
lingua araba;
lingua cinese;
lingua giapponese;
lingua hindi;
lingua indonesiana;
lingua persiana;
* storia del Giappone contemporaneo;
* storia della Cina contemporanea;
storia dell'India contemporanea;
storia e civiltà del vicino e medio Oriente dall'avvento dell'Islam all'età moderna;
lingua amarica;
lingua berbera;
lingua hausa;
lingua somala;
lingua svahili;
storia dell'Africa e dell'Asia mediterranee;
religione e istituzioni dei popoli dell'Africa;
* storia delle dottrine economiche;
* storia della scienza e della tecnica.

F) *Indirizzo storico-religioso*:

Sono insegnamenti fondamentali:
* storia greca;
* storia romana;
* storia medioevale;
* storia moderna;
* storia contemporanea;
storia della Chiesa;
storia del Cristianesimo;
storia delle religioni;
* letteratura italiana;
* letteratura cristiana antica;
* archeologia cristiana.

Sono insegnamenti complementari:
filologia veterotestamentaria;
filologia neotestamentaria;
* ebraico e lingue semitiche comparate;
storia della letteratura latina medioevale;
* letteratura latina;
* paleografia e diplomatica;
* archivistica;
* papirologia;
* letteratura greca;
storia della teologia;
filologia bizantina;
filologia medioevale e umanistica;
storia e sistemi delle relazioni tra Stato e Chiesa nell'età moderna;
filosofia della storia;
filosofia della religione;
filosofia morale;
storia della filosofia;
filosofia teoretica;
sanscrito;
* etnologia;
sociologia;

storia religiosa dell'Oriente cristiano;
agiografia;
storia dell'arte medioevale e moderna;
* storia del diritto romano;
storia della pedagogia;
storia dell'espansione coloniale e della decolonizzazione;
metodologia didattica della storia;
islamistica;
religioni dell'India e dell'estremo Oriente;
storia della liturgia;
ideologie sociali cristiane;
storia delle Chiese e dei movimenti religiosi cristiani;
storia religiosa dell'Europa;
* storia delle dottrine economiche;
* storia della scienza e della tecnica.

Le materie fondamentali e complementari segnate con asterisco sono comuni ai diversi indirizzi del corso di laurea.

Art. 68. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno otto insegnamenti complementari di cui sei dell'indirizzo prescelto.

Lo studente dovrà, inoltre, aver superato gli esami in due insegnamenti di lingua straniera da mutuarsi presso la stessa o altre facoltà della medesima Università: una delle due lingue dovrà essere scelta fra quelle del gruppo anglosassone ed una fra quelle del gruppo neolatino.

L'esame di laurea in storia consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato in uno degli insegnamenti relativi al corso di laurea ed in rapporto al carattere della laurea stessa e dell'indirizzo prescelto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 329

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1983.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino D.O.C. « Franciacorta ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il proprio decreto 9 agosto 1967, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini « Franciacorta » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 16 marzo 1978 dal consorzio volontario per la difesa dei vini tipici e pregiati della provincia di Brescia, intesa ad ottenere la modifica di alcune norme del disciplinare di produzione dei vini di cui sopra;

Visti il parere e la proposta di modifica del disciplinare di produzione sopra citato formulati dal comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 dell'11 febbraio 1983;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche di produzione nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso, di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini « Franciacorta » riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, è sostituito per intero con il seguente testo:

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI « FRANCIACORTA ».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Franciacorta » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Franciacorta » bianco e spumante devono essere ottenuti dalle uve dei vitigni Pinot bianco e/o Chardonnay.

Per il « Franciacorta » spumante e il « Franciacorta » rosato spumante sono ammessi, congiuntamente o disgiuntamente, anche il Pinot grigio ed il Pinot nero fino ad un massimo del 15%.

La presenza del Pinot nero, nella misura massima del 15% è indispensabile per il vino base spumante rosato.

Il vino « Franciacorta » rosso deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni:

Cabernet franc.: 40-50%;
Barbera: 20-30%;
Nebbiolo: 15-25%;
Merlot: 10-15%.

Possono inoltre concorrere alla produzione del « Franciacorta » rosso anche uve provenienti da vitigni raccomandati o autorizzati, a bacca rossa, per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15% del totale.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini « Franciacorta » è così delimitata:

« Dalla riva del lago segue il confine del comune di Paratico fino ad incontrare il confine del comune di Capriolo che segue fino ad incontrare il confine del comune di Adro. Segue il confine di Adro verso sud fino ad incontrare il confine del comune di Erbusco che

segue, sempre verso sud, oltrepassando l'intersezione con il comune di Cologne che segue ancora verso sud fino ad incontrare la statale Bergamo-Brescia che segue fino all'intersezione con il confine del comune di Ospitaletto. Segue il confine di questo comune a nord fino ad innestarsi con il confine del comune di Castegnato. Segue il confine del comune di Castegnato fino ad incontrare il confine del comune di Gussago sulla statale n. 11 che segue verso est passando la località Mandolossa e prosegue sulla statale Bergamo-Brescia fino in località Scuole. Da qui prende la statale a nord che va verso la Badia fino a quota 133. Da qui segue il crinale della collina di S. Anna in direzione nord-est passando per le quote 209, 206, 220, 148, 217, 157, 202, 157 fino ad incontrare la strada Brescia-Cellatica che segue in direzione di Cellatica. Quindi Cellatica ed ancora Gussago, innestandosi sul confine del comune di Polaveno fino all'intersezione del confine del comune di Iseo che segue fino al lago. Segue la riva del lago fino a Paratico ».

Nella zona sono compresi i territori dei seguenti comuni: Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Cortefranca, Iseo, Polaveno, Brione, Ome, Monticelli Brusati, Cellatica, Gussago, Rodengo Saiano, Castegnato, Paderno, Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo e parte del comune di Brescia; nonché il territorio che si trova a nord della statale Bergamo-Brescia dei seguenti comuni: Cologne, Coccaglio, Rovato, Cazzago, S. Martino.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Franciacorta » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, soltanto i vigneti pedecollinari e collinari di buona esposizione, situati ad un'altitudine non superiore a 400 m s.l.m.

I sistemi di impianto, le forme di allevamento e potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

E' ammessa l'irrigazione di soccorso, a condizione che sia effettuata in modo da non alterare la tipicità del vino.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Franciacorta » non deve essere superiore a q.li 125 per ettaro di vigneto in coltura principale. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione per ettaro di vigneto in coltura promiscua, deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La regione Lombardia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 68% per il « Franciacorta » bianco, « Franciacorta » spumante, « Franciacorta » rosato spumante e al 70% per il « Franciacorta » rosso.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, ma tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione anche nell'ambito dei territori dei comuni di: Sulzano, Sale Marasino, Gardone Val Trompia, Sarezzo, Villa Carcina, Concesio, Collebeato, Roncadelle, Travagliato, Ospitaletto, Palazzolo sull'Oglio, Castelli Calepio, Credaro, Sarnico, Cazzago San Martino, Rovato, Coccaglio, Cologne, Brescia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Franciacorta » bianco una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10, al « Franciacorta » spumante ed al « Franciacorta » rosato spumante una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 9,5, al « Franciacorta » rosso una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini « Franciacorta » all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

« *Franciacorta* » *bianco*:

colore: paglierino con riflessi verdolini;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: sapido, morbido, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

« *Franciacorta* » *spumante*:

colore: paglierino con riflessi verdolini;
profumo: caratteristico con delicato profumo di lievito e talvolta fruttato;
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico, con residuo zuccherino massimo di 20 gr./litro;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,5;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

« *Franciacorta* » *rosato spumante*:

colore: rosato più o meno intenso;
profumo: caratteristico con delicato profumo di lievito e talvolta fruttato;
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico, con residuo zuccherino massimo di 20 gr./litro;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,5;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

« *Franciacorta* » *rosso*:

colore: rosso vivace con riflessi violacei, se giovane, rosso con riflessi granati se invecchiato;
profumo: fruttato, erbaceo, caratteristico che si modifica in vinoso con l'invecchiamento;
sapore: di medio corpo, asciutto, vinoso ed armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi relativi all'acidità totale e all'estratto secco netto previsti dal presente disciplinare.

Art. 7.

La denominazione di origine « Franciacorta » spumante e « Franciacorta » rosato spumante può essere utilizzata soltanto per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini siano effettuate in stabilimenti situati nell'ambito del territorio delimitato ai sensi degli articoli 3 e 5 del presente disciplinare.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata « Franciacorta » bianco, « Franciacorta » spumante, « Franciacorta » rosato spumante e « Franciacorta » rosso, è consentita l'aggiunta, se legittima, di eventuali specificazioni geografiche che facciano riferimento a determinate località ricadenti nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, nonché indicazioni veritiere di aziende, ville, tenute agricole, castelli e similari.

E' vietato, invece, l'uso di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato e simili.

Per il « Franciacorta » rosato spumante è ammessa anche la qualificazione « Rosé ».

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini « Franciacorta » bianco, « Franciacorta » spumante, « Franciacorta » rosato spumante e « Franciacorta » rosso, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1983

PERTINI

PANDOLFI — ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1984
Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 184

(2101)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 14 aprile 1984.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento della corte di appello, del tribunale, del tribunale per i minorenni e della pretura di Messina, del tribunale e della pretura di Patti e della pretura di Barcellona Pozzo di Gotto nel giorno 8 febbraio 1984.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Messina, in data 21 marzo 1984, con la quale si comunica il mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari di quel distretto nel giorno 8 febbraio 1984, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della corte di appello di Messina, del tribunale di Messina, del tribunale per i minorenni di Messina, del tribunale di Patti, della pretura di Messina, della pretura di Patti, della pretura di Barcellona Pozzo di Gotto nel giorno 8 febbraio 1984, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici sopra menzionati o a mezzo del personale addettovi, scadenti in detto giorno o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1984

Il Ministro: MARTINAZZOLI

(2118)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 aprile 1984.

Limite del valore dei premi ai fini dell'applicazione della tassa di licenza ed elenco dei generi di largo e popolare consumo esclusi dalle manifestazioni a premio per l'anno 1984.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale stabilisce che, ai fini dell'applicazione della tassa di licenza per le operazioni a premio, il valore dei premi offerti deve essere contenuto nei limiti fissati ogni anno con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 54 del citato regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, il quale alla lettera *b*) prevede che l'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premio può essere negata quando le manifestazioni riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il cui elenco deve essere reso pubblico con apposito decreto;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, il limite del valore dei premi offerti, a tutti gli acquirenti di determinati prodotti, dalle ditte che svolgono operazioni a premio, è stabilito per l'anno 1984, nella misura di L. 15.000.

Art. 2.

I generi alimentari ed i generi di largo e popolare consumo da escludere dalle manifestazioni a premio per l'anno 1984, a norma dell'art. 54, lettera *b*), del citato regio decreto-legge del 1938, e successive modificazioni, sono i seguenti: uova, olii, grassi alimentari, latte, pane, riso, caffè e surrogati di caffè, zucchero, vini da tavola, aceti commestibili, tè, prodotti dietetici, prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni fresche e congelate di qualsiasi specie animale, prodotti ittici conservati, miele, prodotti ortofrutticoli freschi, legumi, farine di frumento e di granoturco, sale per uso alimentare, acque minerali, presidi medico-chirurgici.

Art. 3.

Per la vendita di figurine, con o senza album relativo, possono essere consentite solo operazioni a premio.

Art. 4.

Fino all'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto interministeriale 11 aprile 1983.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1984

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(2156)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 12 aprile 1984:

Vitale Nicolò, notaio residente nel comune di Cavour, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Casteltermini, distretto notarile di Agrigento, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Posteraro Fabio, notaio residente nel comune di Caramanico Terme, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Lungro, distretto notarile di Cosenza, con l'anzidetta condizione.

Chessa Paolo, notaio residente nel comune di Forlì, è trasferito nel comune di Corridonia, distretto notarile di Macerata, con l'anzidetta condizione.

Ciampini Biagio, notaio residente nel comune di Montegrosso d'Asti, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Cellino Attanasio, distretto notarile di Teramo, con l'anzidetta condizione.

Giordano Maria, notaio residente nel comune di Valguarnera Caropepe, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Caltavuturo, distretto notarile di Termini Imerese, con l'anzidetta condizione.

(2107)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Firab, in Brandizzo (Torino), è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. GIP - Galvanica industriale piemontese di Gasperini e C., in Torino e stabilimento in Beinasco (Torino), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. - Società industrie tipografiche editoriali, in Trento, è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.M. - Industrie meccaniche, in Lonigo (Vicenza), è prolungata al 22 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. O.M.I.L. - Officine meridionali industria del legno di A. Limoncelli, in Napoli, è prolungata al 29 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coop.va Polisud, Poligrafica del sud, in Napoli-Barra, è prolungata al 15 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Giaveno, in Torino e stabilimento in Giaveno (Torino), è prolun-

gata al 15 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio F.lli Campanile, in Arzano (Napoli), è prolungata al 29 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ercole Marelli componenti, in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni, è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ercole Marelli e C., in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni, è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotos pompe, in Pozzo d'Adda, è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura tele per cartiera, in Lodi (Milano), è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie elettriche di Legnano (Milano), è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Adda officine elettrotecniche e meccaniche, in Lodi (Milano), è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impianti tecnologici Ercole Marelli, in Milano, è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aer Marelli, in Milano e stabilimento in Sesto San Giovanni, è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ercole Marelli Earaulic, in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni, è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tanino Crisci, in Casteggio (Pavia), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio G. Oliva e C., in Genova e stabilimenti in Beinette (Cuneo) e Piaggione (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 marzo 1983 al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal, stabilimento Etna, in Catania, unità produttive di Catania, Palermo, Siracusa e Roma, è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Armont 2, con sede legale e stabilimento in Caselle di Altivole (Treviso), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa, in Nocera Inferiore (Salerno), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agip Robassomero, con sede in Roma e stabilimento in Robassomero (Torino), è prolungata al 29 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere

a) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Querzola Mario, in San Lazzaro di Savenna (Bologna), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Euromann confezioni di Catignano (Pescara), è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Riccardo Siletti, in Mongrado (Vercelli), è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Technospes International S.p.a. di Roma, è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertrand, in Biella (Vercelli), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ILMA - Industria lavorazione metalli antiacidi, con sede e stabilimento in Schio (Vicenza), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pettinatura di Vercelli, è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa lavoratori ex Motta, con sede e stabilimento in Segrate (Milano), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ITM - Industria termotecnica meridionale di Anagni, stabilimento di Oriolo Romano (Viterbo) (fallita), è prolungata al 22 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.E.L. - Industria meridionale elettromeccanica, con sede e stabilimento in Catania, è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecnomec S.r.l. di Arnad (Aosta), è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicilpa, con sede e stabilimento in Palermo, è prolungata al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impermeabili San Giorgio, con sede in Genova e stabilimenti in Genova-Fegino e Carasco (Genova), è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gianni Ballanti di Ellera Corciano (Perugia), poi Gi-Due S.p.a., ora Ghinea S.p.a., è prolungata al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mariano Delle Piane, in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento in Tortona (Alessandria), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gimac, in Roma e stabilimento di Torino, è prolungata al 26 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linea «L», con sede e stabilimento in Collecchio (Parma), è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F. Cinzano e C., con sede in Torino e stabilimento in Santa Vittoria d'Alba (Cuneo), è prolungata al 29 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valdadige prefabbricati, con sede in Verona e stabilimento di Caldiero (Verona), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine meccaniche Dalle Molle, con sede e stabilimento in Schio (Vicenza), e prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Frau S.r.l. (ex Nuova Frau S.p.a.), con sede e stabilimento in Carrè (Vicenza), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ampatoys, in liquidazione, in S. Donà di Piave (Venezia), è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa, in Nocera Inferiore (Salerno), è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Querzola Mario, in San Lazzaro di Savenna (Bologna), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Euromann confezioni di Catignano (Pescara), è prolungata al 5 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.B. - Industria confezioni Belluno, in Belluno, località Mier, è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Taban, in Milano e stabilimenti in Pallanza (Novara) e Vercelli, è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere di Tolmezzo e Prealpina, in Tolmezzo (Udine) e stabilimento in Verbania Intra (Novara), è prolungata al 18 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per le unità di Ivrea (Torino) e Pallanza (Novara), ora della Società italiana nailon S.p.a., è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Euromann, in Catignano (Pescara), è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2039)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 5 marzo 1984, concernente la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società produzione attività industriali Lecce 1, in Lecce. (Decreto pubblicato, in sunto, nella «Gazzetta Ufficiale» n. 87 del 28 marzo 1984).

Nel sunto del decreto citato in epigrafe, alla pag. 2661, quarto rigo, dove è scritto: «...industriali *Lecce*...», leggasi: «...industriali *Lecce 1*...».

(2158)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 75

Corso dei cambi del 13 aprile 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1622,25	1622,25	1622,25	1622,25	—	1622,25	1622,25	1622,25	1622,25	1622,7025
Marco germanico	619,89	619,89	620,40	619,89	—	619,94	620 —	619,89	619,89	619,88
Franco francese	201,31	201,31	201,45	201,31	—	201,31	201,31	201,31	201,31	201,30
Fiorino olandese	549,20	549,20	549,60	549,20	—	549 —	548,83	549,20	549,20	549,20
Franco belga	30,272	30,272	30,30	30,272	—	30,28	30,291	30,272	30,272	30,27
Lira sterlina	2320 —	2320 —	2324,25	2320 —	—	2321,37	2322,75	2320 —	2320 —	2320 —
Lira irlandese	1896,90	1896,90	1898 —	1896,90	—	1896,45	1896 —	1896,90	1896,90	—
Corona danese	168,60	168,60	168,85	168,60	—	168,72	168,65	168,60	168,60	168,60
E.C.U.	1381,30	1381,30	1382,85	1381,30	—	1381 —	1380,75	1381,30	1381,30	1381,30
Dollaro canadese	1268,60	1268,60	1269 —	1268,60	—	1268,30	1268 —	1268,60	1268,60	1268,60
Yen giapponese	7,23	7,23	7,25	7,23	—	7,23	7,23	7,23	7,23	7,23
Franco svizzero	745,98	745,98	747 —	745,98	—	745,29	746 —	745,98	745,98	745,98
Scellino austriaco	87,95	87,95	88,10	87,95	—	87,99	88,03	87,95	87,95	87,95
Corona norvegese	214,88	214,88	215 —	214,88	—	214,91	214,95	214,88	214,88	214,88
Corona svedese	208,38	208,38	208,30	208,38	—	208,27	208,12	208,38	208,38	208,33
FIM	289,15	289,15	289,30	289,15	—	289,27	289,40	289,15	289,15	—
Escudo portoghese	12,22	12,22	12,20	12,22	—	12,22	12,23	12,22	12,22	12,22
Peseta spagnola	10,883	10,883	10,89	10,883	—	10,88	10,883	10,883	10,883	10,88

Media dei titoli del 13 aprile 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	44,500
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	97,400
» 6% » » 1970-85	95,100
» 6% » » 1971-86	90,600
» 6% » » 1972-87	85,750
» 9% » » 1975-90	88,750
» 9% » » 1976-91	85,350
» 10% » » 1977-92	86,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	89,850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93,900
» » » 1-4-1981/86 16%	100,800
» » » 1-6-1981/86 16%	100,900
» » » 1-8-1982/84 19%	100,100
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	100,300
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,400
» » » » 1- 6-1981/84	100,050
» » » » 1- 5-1982/84	99,950
» » » » 1- 6-1982/84	100,050
» » » » 1- 7-1982/84	100,100
» » » » 1- 8-1982/84	100,100
» » » » 1- 9-1982/84	100,150
» » » » 1-10-1982/84	100,450
» » » » 1-11-1982/84	100,325
» » » » 1-12-1982/84	100,425
» » » » 1- 1-1983/85	100,075
» » » » 1- 2-1983/85	100,075
» » » » 1- 3-1983/85	100,075
» » » » 1- 4-1983/85	100,300
» » » » 1- 5-1983/85	100,250

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/85	100,200
» » » » 1- 1-1982/86	100,875
» » » » 1- 3-1982/86	101,525
» » » » 1- 5-1982/86	101 —
» » » » 1- 6-1982/86	100,850
» » » » 1- 7-1982/86	100,400
» » » » 1- 8-1982/86	100,500
» » » » 1- 9-1982/86	100,450
» » » » 1-10-1982/86	100,725
» » » » 1-11-1982/86	100,500
» » » » 1-12-1982/86	100,300
» » » » 1- 7-1983/86	99,400
» » » » 1- 8-1983/86	99,375
» » » » 1- 1-1983/87	100,300
» » » » 1- 2-1983/87	100,250
» » » » 1- 3-1983/87	100,550
» » » » 1- 4-1983/87	100,575
» » » » 1- 5-1983/87	100,375
» » » » 1- 6-1983/87	100,300
» » » » 1- 7-1983/88	100,200
» » » » 1- 8-1983/88	100,200
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	98,650
» » » 18% 1- 1-1985	101,650
» » » 17% 1- 5-1985	101,650
» » » 17% 1- 7-1985	101,750
» » » 17% 1-10-1985	101,700
» » Nov. 12% 1-10-1987	94,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,100
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 aprile 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1622,250
Marco germanico	619,945
Franco francese	201,310
Fiorino olandese	549,015
Franco belga	30,281
Lira sterlina	2321,375
Lira irlandese	1896,450
Corona danese	168,625
E.C.U.	1381,020
Dollaro canadese	1268,300
Yen giapponese	7,230
Franco svizzero	745,990
Scellino austriaco	87,990
Corona norvegese	214,915
Corona svedese	208,250
FIM	289,275
Escudo portoghese	12,225
Peseta spagnola	10,883

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 76

Corso dei cambi del 16 aprile 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1631,250	1631,250	1631,40	1631,250	—	1631,25	1631,250	1631,250	1631,250	1631,25
Marco germanico	618,880	618,880	619,25	618,880	—	618,86	618,850	618,880	618,880	618,88
Franco francese	201,070	201,070	200,90	201,070	—	201,08	201,100	201,070	201,070	201,06
Fiorino olandese	548,540	548,540	549 —	548,540	—	548,44	548,350	548,540	548,540	548,55
Franco belga	30,267	30,267	30,28	30,267	—	30,25	30,250	30,267	30,267	30,26
Lira sterlina	2324,200	2324,200	2323,50	2324,200	—	2324,50	2324,800	2324,200	2324,200	2324,20
Lira irlandese	1895,100	1895,100	1896,50	1895,100	—	1895,80	1896,500	1895,100	1895,100	—
Corona danese	168,560	168,560	168,45	168,560	—	168,58	168,600	168,560	168,560	168,55
E.C.U.	1380,380	1380,380	1381,75	1380,380	—	1380,35	1380,320	1380,380	1380,380	1380,38
Dollaro canadese	1272,600	1272,600	1273 —	1272,600	—	1272,30	1272 —	1272,600	1272,600	1272,70
Yen giapponese	7,239	7,239	7,24	7,239	—	7,24	7,242	7,239	7,239	7,23
Franco svizzero	745,880	745,880	746,50	745,880	—	745,86	745,850	745,880	745,880	745,88
Scellino austriaco	87,925	87,925	88 —	87,925	—	87,92	87,920	87,925	87,925	87,92
Corona norvegese	215,070	215,070	215,20	215,070	—	215,09	215,120	215,070	215,070	215,06
Corona svedese	208,430	208,430	208,50	208,430	—	208,44	208,465	208,430	208,430	208,43
FIM	289,380	289,380	289,30	289,380	—	289,41	289,440	289,380	289,380	—
Escudo portoghese	12,220	12,220	12,20	12,220	—	12,23	12,240	12,220	12,220	12,22
Peseta spagnola	10,877	10,877	10,88	10,877	—	10,87	10,876	10,877	10,877	10,87

Media dei titoli del 16 aprile 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	44,650
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	97,400
» 6% » » 1970-85	95,100
» 6% » » 1971-86	90,600
» 6% » » 1972-87	85,750
» 9% » » 1975-90	88,750
» 9% » » 1976-91	85,350
» 10% » » 1977-92	86,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	89,850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93,900
» » » 1-4-1981/86 16%	100,850
» » » 1-6-1981/86 16%	100,850
» » » 1-8-1982/84 19%	100,150
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,300
» » » » EFIM 1-8-1988	100,400
» » » » 1-6-1981/84	99,950
» » » » 1-5-1982/84	99,950
» » » » 1-6-1982/84	100 —
» » » » 1-7-1982/84	100,100
» » » » 1-8-1982/84	100,075
» » » » 1-9-1982/84	100,150
» » » » 1-10-1982/84	100,425
» » » » 1-11-1982/84	100,250
» » » » 1-12-1982/84	100,300
» » » » 1-1-1983/85	100,075
» » » » 1-2-1983/85	100,100
» » » » 1-3-1983/85	100,125
» » » » 1-4-1983/85	100,350
» » » » 1-5-1983/85	100,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-6-1983/85	100,250
» » » » 1-1-1982/86	100,900
» » » » 1-3-1982/86	101,500
» » » » 1-5-1982/86	101,350
» » » » 1-6-1982/86	100,750
» » » » 1-7-1982/86	100,450
» » » » 1-8-1982/86	100,500
» » » » 1-9-1982/86	100,475
» » » » 1-10-1982/86	100,600
» » » » 1-11-1982/86	100,425
» » » » 1-12-1982/86	100,225
» » » » 1-7-1983/86	99,425
» » » » 1-8-1983/86	99,400
» » » » 1-1-1983/87	100,250
» » » » 1-2-1983/87	100,300
» » » » 1-3-1983/87	100,500
» » » » 1-4-1983/87	100,600
» » » » 1-5-1983/87	100,325
» » » » 1-6-1983/87	100,325
» » » » 1-7-1983/88	100,150
» » » » 1-8-1983/88	100,175
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	98,675
» » » 18% 1-1-1985	101,500
» » » 17% 1-5-1985	101,700
» » » 17% 1-7-1985	101,675
» » » 17% 1-10-1985	101,900
» » Nov. 12% 1-10-1987	94,625
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	108,600
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 aprile 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1631,250
Marco germanico	618,865
Franco francese	201,085
Fiorino olandese	548,445
Franco belga	30,258
Lira sterlina	2324,500
Lira irlandese	1895,800
Corona danese	168,580
E.C.U.	1380,350
Dollaro canadese	1272,300
Yen giapponese	7,240
Franco svizzero	745,865
Scellino austriaco	87,922
Corona norvegese	215,095
Corona svedese	208,447
FIM	289,410
Escudo portoghese	12,230
Peseta spagnola	10,876

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 77

Corso dei cambi del 17 aprile 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	1630,500	1630,500	1630,48	1630,500	—	1630,50	1630,500	1630,500	1630,500	1630,50
Marco germanico .	618,550	618,550	619 —	618,550	—	618,55	618,550	618,550	618,550	618,55
Franco francese	201 —	201 —	200,95	201 —	—	200,90	200,800	201 —	201 —	201 —
Fiorino olandese	548 —	548 —	548,45	548 —	—	547,98	547,970	548 —	548 —	548 —
Franco belga . .	30,260	30,260	30,27	30,260	—	30,25	30,254	30,260	30,260	30,26
Lira sterlina .	2319,400	2319,400	2320 —	2319,400	—	2319,35	2319,300	2319,400	2319,400	2319,40
Lira irlandese	1894,500	1894,500	1896,50	1894,500	—	1894,75	1895 —	1894,500	1894,500	—
Corona danese	168,390	168,390	168,45	168,390	—	168,39	168,400	168,390	168,390	168,38
E.C.U. . .	1381,100	1381,100	1381 —	1381,100	—	1381,35	1381,600	1381,100	1381,100	1381,10
Dollaro canadese . .	1274,750	1274,750	1276 —	1274,750	—	1274,27	1273,800	1274,750	1274,750	1274,75
Yen giapponese . . .	7,260	7,260	7,26	7,260	—	7,26	7,263	7,260	7,260	7,26
Franco svizzero	745,420	745,420	745,90	745,420	—	745,44	745,460	.45,420	745,420	745,42
Scellino austriaco . .	87,905	87,905	87,95	87,905	—	87,91	87,920	87,905	87,905	87,90
Corona norvegese . . .	214,850	214,850	215 —	214,850	—	214,90	214,950	214,850	214,850	214,85
Corona svedese . .	208,330	208,330	208,30	208,330	—	208,35	208,300	208,330	208,330	208,33
FIM . . .	289,240	289,240	289,30	289,240	—	289,27	289,300	289,240	289,240	—
Escudo portoghese .	12,150	12,150	12,20	12,150	—	12,19	12,240	12,150	12,150	12,15
Peseta spagnola . . .	10,900	10,900	10,90	10,900	—	10,90	10,903	10,900	10,900	10,90

Media dei titoli del 17 aprile 1984

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	43,850
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 . . .	97,400
» 6 % » » 1970-85 .	95,100
» 6 % » » 1971-86 .	90,600
» 6 % » » 1972-87 .	85,750
» 9 % » » 1975-90 .	88,750
» 9 % » » 1976-91 . .	85,350
» 10 % » » 1977-92 .	86,500
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	89,550
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	80,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93,900
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,850
» » » 1-6-1981/86 16% .	100,900
» » » 1-8-1982/84 19% .	100,150
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	100,300
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,400
» » » » 1- 6-1981/84 .	99,950
» » » » 1- 5-1982/84 .	99,925
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,975
» » » » 1- 7-1982/84 .	100,075
» » » » 1- 8-1982/84 .	100,125
» » » » 1- 9-1982/84 .	100,100
» » » » 1-10-1982/84 .	100,350
» » » » 1-11-1982/84 .	100,500
» » » » 1-12-1982/84 .	100,300
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,050
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,100
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,125
» » » » 1- 4-1983/85	100,375
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/85 .	100,275
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,900
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,500
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,350
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,800
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,425
» » » » 1- 8-1982/86 .	100,425
» » » » 1- 9-1982/86 .	100,425
» » » » 1-10-1982/86 .	100,600
» » » » 1-11-1982/86 .	100,400
» » » » 1-12-1982/86 .	100,300
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,425
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,350
» » » » 1- 1-1983/87 .	100,300
» » » » 1- 2-1983/87 .	100,275
» » » » 1- 3-1983/87 .	100,500
» » » » 1- 4-1983/87 .	100,550
» » » » 1- 5-1983/87 .	100,400
» » » » 1- 6-1983/87 .	100,250
» » » » 1- 7-1983/88 .	100,125
» » » » 1- 8-1983/88 .	100,125
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	98,650
» » » 18 % 1- 1-1985 . .	101,500
» » » 17 % 1- 5-1985 . . .	101,675
» » » 17 % 1- 7-1985 . . .	101,750
» » » 17 % 1-10-1985 . .	102 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,50
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,700
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 aprile 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA . .	1630,500
Marco germanico	618,550
Franco francese .	200,900
Fiorino olandese	547,985
Franco belga	30,257
Lira sterlina	2319,350
Lira irlandese	1894,750
Corona danese	168,395
E.C.U. .	1381,350
Dollaro canadese . .	1274,275
Yen giapponese	7,261
Franco svizzero	745,440
Scellino austriaco . . .	87,912
Corona norvegese	214,900
Corona svedese	208,350
FIM	289,270
Escudo portoghese . .	12,195
Peseta spagnola	10,901

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Fondo investimenti per l'occupazione 1984: direttive ai sensi dell'art. 37 della legge n. 730/83. (Deliberazione 29 marzo 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, primo comma, che dispone lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1984, della somma di lire 1.800 miliardi — di cui almeno 300 riservati dal secondo comma ad iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura — per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela di beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria;

Considerato che il predetto art. 37, quarto comma, in aggiunta allo stanziamento sopra indicato, autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di 1.200 miliardi di lire, per la contrazione di appositi mutui per il finanziamento dei progetti anzidetti;

Considerato che l'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, secondo comma — richiamato dal citato art. 37 della legge n. 730/83, terzo comma — attribuisce al CIPE il compito di stabilire, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, i criteri di ripartizione dello stanziamento tra amministrazioni centrali e regionali e tra settori di intervento, nonché i parametri di valutazione dei progetti;

Visto l'art. 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che affida al nucleo di valutazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica il compito dell'istruttoria tecnica dei piani di investimenti pubblici in via preliminare all'esame da parte del CIPE;

Visto il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica in data 23 gennaio 1984;

Considerato che il Comitato, nella seduta del 5 maggio 1983, ha preso atto del manuale di valutazione degli investimenti pubblici predisposto dal nucleo anzidetto;

Udita la relazione e preso atto delle proposte del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera

1. Le amministrazioni centrali dello Stato, le amministrazioni regionali e le province autonome di Trento e Bolzano presentano entro i termini di legge al Ministero del bilancio e della programmazione economica, segreteria del CIPE, le istanze di finanziamento relative a progetti proprio o degli enti di spesa sottoposti alla loro vigilanza, nelle materie di rispettiva competenza, dando motivata indicazione dell'ordine di priorità in cui si collocano i progetti stessi ed allegando per ciascun progetto l'apposita scheda predisposta dal Ministero anzidetto, debitamente compilata.

2. Sono ammissibili le istanze per progetti che prevedano investimenti:

a) per un ammontare complessivo (incluse le spese eventualmente già sostenute o coperte da altre fonti di finanziamento) non inferiore a 10 miliardi di lire;

b) dei quali sia dimostrata la realizzabilità entro un periodo massimo di cinque anni dalla consegna dei lavori;

c) per i quali sia richiesto un finanziamento per un ammontare non superiore al 15% dello stanziamento di cui all'art. 37, primo comma, della legge n. 730/83;

d) in opere destinate a restare di proprietà pubblica e che, se volte allo sviluppo e all'ammodernamento dell'agricoltura, abbiano carattere infrastrutturale.

Per la realizzazione delle opere le amministrazioni dovranno avvalersi, salvo casi particolari o in relazione a normative specifiche, del sistema dell'esecuzione mediante appalto per licitazione privata con un onere di spesa, a base di appalto, non inferiore in linea di massima a 3 miliardi di lire. Dovrà essere rispettata, per i progetti finanziati con risorse BEI, la normativa comunitaria in materia di aggiudicazione dei lavori pubblici, richiamata dalla legge 8 agosto 1977, n. 584.

I progetti — sia unitari, sia articolati in lotti funzionali autonomi — debbono essere volti alla realizzazione di opere utilizzabili subito dopo la relativa ultimazione e debbono prevedere il corretto funzionamento e la regolare manutenzione delle opere stesse.

3. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento di cui alle premesse, le istanze:

a) non potranno contenere richieste di finanziamento di costi relativi ad opere già realizzate o comunque già appaltate, né potranno riguardare la sola revisione prezzi di opere già finanziate;

b) non potranno riferirsi a progetti configurabili come serie di singoli interventi che si presentino quali elementi di una semplice aggregazione settoriale, privi di collegamenti funzionali di qualsiasi tipo;

c) non dovranno riferirsi ad interventi già dotati di una specifica totale copertura finanziaria su altre fonti.

Non saranno ammessi a finanziamento progetti relativi ad edilizia abitativa.

4. I progetti dovranno essere «immediatamente eseguibili». Saranno considerati tali i progetti dotati dei requisiti formali e tecnici necessari per poter procedere alla consegna dei lavori entro centoventi giorni a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera del CIPE di concessione del finanziamento.

5. I progetti saranno valutati dal Ministero del bilancio e della programmazione economica - Nucleo di valutazione - in base ad una istruttoria tecnica, che terrà conto — di norma — dei seguenti elementi:

a) saggio di rendimento interno e valore attuale netto, sia finanziario che economico, calcolato sulla base di un tasso di attualizzazione del 10%;

b) indicatori della struttura costi-benefici, come previsti nella scheda di cui al punto 1.;

c) impatto di breve periodo sui livelli di occupazione e di reddito dovuti alla realizzazione dell'investimento;

d) contributo alla realizzazione degli obiettivi del programma di Governo e del piano a medio termine, quali in particolare l'incremento dell'occupazione e del reddito, lo sviluppo del Mezzogiorno e l'equilibrio della bilancia dei pagamenti.

Il nucleo di valutazione evidenzierà, inoltre, l'attitudine di ogni singolo progetto:

ad attivare finanziamenti su altre fonti;

a consentire il completamento e l'utilizzazione di opere già parzialmente realizzate;

ad inquadrarsi, ai sensi dell'art. 130 del Trattato di Roma, nei campi d'intervento della BEI.

6. Per consentire la suddetta valutazione:

a) le amministrazioni proponenti dovranno illustrare puntualmente come ciascun progetto risulti inquadrato nell'ambito dei rispettivi piani settoriali e/o territoriali, se esistenti, ovvero indicare i criteri che ne hanno determinato la scelta;

b) nella stima dei costi, dei benefici economici e dei rientri finanziari le amministrazioni proponenti terranno conto delle metodologie illustrate nel manuale citato nelle premesse, nonché delle indicazioni contenute nella scheda-progetto;

c) dovranno essere esplicitamente previsti nei piani finanziari dei singoli progetti gli accantonamenti per revisione prezzi;

d) per i progetti divisibili in lotti autonomi sul piano economico e funzionale — di cui si raccomanda la presentazione al fine di facilitare le eventuali operazioni di cofinanziamento — l'analisi dovrà essere riferita separatamente a ciascuno dei lotti ed al progetto nel suo complesso;

e) per i progetti diretti al completamento di investimenti già parzialmente realizzati, l'analisi dovrà essere riferita tanto all'intervento di completamento, quanto all'investimento nel suo complesso.

Fermo restando che l'analisi sarà riferita all'intero progetto e, in presenza di lotti funzionali, a ciascun lotto, dovranno essere individuate, all'interno del progetto ed, ove sussistano, dei singoli lotti, le opere o i gruppi di opere che si presentino distinguibili dal punto di vista della loro esecuzione tecnica.

Ove si accerti in fase istruttoria che i costi indicati siano sovra o sottodimensionati, la valutazione verrà effettuata sulla base di costi opportunamente corretti d'intesa con le amministrazioni interessate, con conseguente eventuale rettifica da parte del CIPE dell'entità del finanziamento rispetto all'ammontare richiesto.

7. L'amministrazione che nella realizzazione di progetti finanziati su uno stanziamento FIO abbia conseguito a qualsiasi titolo economie di spesa rispetto ai valori preventivati (ribassi d'asta, economie su imprevisti, accantonamenti per revisione prezzi, espropri ecc.):

a) potrà destinare i mezzi così disponibili, entro i limiti di cui alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in tema di lavori pubblici, al finanziamento di opere di completamento o accessorie al progetto realizzato;

b) potrà per i mezzi eccedenti i limiti anzidetti — o eventualmente per tutti i mezzi disponibili, ove rinunzi ad avvalersi della facoltà in *a)* — chiedere al CIPE che concorrano al finanziamento di uno o più dei progetti della stessa amministrazione approvati da detto Comitato in relazione ad un successivo stanziamento FIO.

8. Allo scopo di sostenere gli investimenti nei settori di competenza regionale, non meno del 40% delle disponibilità nette complessive di cui alle premesse è destinato al finanziamento di progetti proposti dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

9. Le decisioni di approvazione dei progetti da ammettere ai finanziamenti di cui alla normativa indicata nelle premesse saranno adottate dal CIPE sulla base delle proposte del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che terranno conto delle risultanze delle istruttorie condotte dal nucleo di valutazione degli investimenti pubblici ai sensi dell'art. 4 della legge n. 181/82, delle osservazioni delle amministrazioni interessate, nonché della necessità di una equilibrata distribuzione degli interventi, anche in considerazione delle ripartizioni effettuate negli anni 1982 e 1983, in ragione territoriale e settoriale. Agli stessi fini le proposte del Ministro del bilancio e della programmazione economica terranno conto della capacità dei singoli settori di contribuire al sostegno dell'occupazione, all'incremento del valore aggiunto, allo sviluppo del Mezzogiorno ed all'equilibrio della bilancia dei pagamenti.

10. Tutti gli atti di cui al punto 9) saranno posti dal Ministro del bilancio e della programmazione economica a disposizione dei membri del CIPE almeno venti giorni prima della data di convocazione della riunione del Comitato per l'approvazione dei progetti.

Roma, addì 29 marzo 1984

Il Presidente delegato: LONGO

(2123)

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 12 aprile 1984, n. **86**.

Albo nazionale dei costruttori - Decreto ministeriale n. 770 del 25 febbraio 1982: categorie di nuova istituzione, proroga del termine di cui alla circolare n. 4162 del 16 luglio 1982.

Al Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici
Al direttore generale dell'A.N.A.S.
Ai direttori generali
Ai provveditorati regionali OO.PP.
Al Magistrato per il Po
Al Magistrato alle acque
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio regioni
A tutti i Ministri
Alla Cassa per il Mezzogiorno
Ai presidenti delle giunte regionali
Al presidente della provincia autonoma di Trento
Al presidente della provincia autonoma di Bolzano
Ai commissari di Governo presso le regioni
Ai prefetti
Ai presidenti degli I.A.C.P.
Ai presidenti delle amministrazioni provinciali
All'Associazione nazionale comuni d'Italia
Alle associazioni di categoria interessate

e, per conoscenza:

Al Gabinetto dell'on. Ministro

Come è noto, con decreto 25 febbraio 1982, n. 770, il Ministero dei lavori pubblici, su proposta del comitato centrale, ha disposto una sistemazione delle specializzazioni di iscrizione, più funzionale di quella precedentemente prevista nella tabella allegata alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, istitutiva dell'albo nazionale dei costruttori.

Nell'occasione, sono state istituite nuove specializzazioni di iscrizione, relativamente alla seguente tipologia di opere:

lavori e scavi archeologici: categoria 3B;

pavimentazioni con materiali speciali: categoria ottava;

impianti di frenatura ed automazione per stazioni di smistamento merci: categoria 9E;

impianti di trattamento dei rifiuti: categoria 12B;

manutenzione di apparecchiature portuali e pulizia di acque portuali: categoria 13C;

impianti per la produzione di energia da fonti alternative: categoria 16D;

linee telefoniche ed opere connesse: categoria 16M;

consolidamento dei terreni ed opere speciali nel sottosuolo: categoria 19D.

Nella circolare n. 4162 del 16 luglio 1982, al fine di consentire ad un congruo numero di imprese di conseguire l'iscrizione nelle categorie di nuova istituzione, ed in pari tempo di consentire alle amministrazioni appaltanti di proseguire nell'affidamento di lavori collocabili nelle specializzazioni in parola, il Ministero dei lavori pubblici dispose che la ammissione delle imprese alle gare avvenisse, sino al 31 dicembre 1983, sulla base di appositi criteri e modalità.

In particolare, le imprese interessate erano tenute a presentare alle stazioni appaltanti una dichiarazione impegnativa — resa cioè con sottoscrizione autenticata da notaio od altro pubblico ufficiale, ai sensi della

legge 4 gennaio 1968, n. 15 — nella quale si doveva precisare che era stata presentata la domanda di iscrizione nella categoria interessata dalle opere poste in appalto, con l'indicazione e descrizione dei lavori eseguiti, collocabili nella categoria anzidetta, ed individuabili mediante i relativi riferimenti contrattuali.

Alla scadenza del 31 dicembre 1983, da una verifica effettuata presso il centro elaborazione dati del Ministero dei lavori pubblici, non risulta che sia stato inscritto nelle specializzazioni di nuova istituzione un numero di imprese adeguato alle esigenze di selezione delle amministrazioni appaltanti, anche in conseguenza della intervenuta normativa antimafia che ha reso più complessa la procedura di iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori.

Per le motivazioni di cui sopra, si rende, pertanto, indispensabile prorogare al 31 dicembre 1985 il regime transitorio di ammissione alle gare sopra descritto, sia per garantire l'interesse delle pubbliche amministrazioni sia per consentire alle imprese particolarmente qualificate la partecipazione alle gare, altrimenti loro precluse, in assenza del provvedimento di iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori.

Si raccomanda alle amministrazioni in indirizzo la migliore attenzione ed osservanza delle istruzioni contenute nella presente circolare, che, al fine di assicurare uniformità di comportamento da parte delle amministrazioni appaltanti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro: NICOLAZZI

(2141)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a trentuno posti di consigliere nella carriera direttiva delle intendenze di finanza

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1973, registro n. 36 Finanze, foglio n. 201, che stabilisce le piante organiche e la denominazione delle qualifiche risultanti, con effetto dal 12 dicembre 1972 e per ciascun ruolo delle carriere direttive del Ministero delle finanze, dall'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 recante norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 aprile 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende necessario stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 1979 e 12 novembre 1983, emanati in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, con il quale è stabilito il programma d'esame per i concorsi per la nomina a consigliere in prova nella carriera direttiva delle intendenze di finanza;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e dell'indisponibilità delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni e dal presente bando;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trentuno posti di consigliere in prova nella carriera direttiva delle intendenze di finanza.

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, come sostituito dall'art. 16 della legge 4 agosto 1975, n. 397, al personale delle abolite imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal citato articolo 18 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Il possesso di uno dei seguenti titoli di studio conseguiti presso università italiane:

laurea in giurisprudenza;

laurea rilasciata da una delle facoltà di economia e commercio o da uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compreso l'università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

laurea in scienze politiche.

Sono ammessi altresì, con esclusione di altri titoli di studio, i candidati in possesso d'uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti ad uno di quelli tassativamente sopra indicati.

B) Età non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, l'età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Sana e robusta costituzione fisica o mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi 00100 Roma, debbono essere direttamente presentate o spedite al Ministero stesso entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della Università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme e dal presente bando. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare, in sua vece, in originale o in copia autentica, il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione o alla esenzione del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e che abbiano menomazioni fisiche debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della citata legge, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati appartenenti alle categorie previste dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e che abbiano conseguito la idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'art. 19 della suddetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali

del lavoro e della massima occupazione e, pertanto, disoccupati sia al momento della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alla lettera *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri e ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà d'avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al seguente programma:

Prove scritte

Prima prova:

diritto privato;
diritto amministrativo;
diritto costituzionale.

Seconda prova:

economia politica;
scienza delle finanze;
diritto tributario.

Colloquio

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

diritto penale (parte generale);
diritto processuale civile e penale;
contabilità di Stato;
nozioni di statistica.

Art. 11.

I giorni e l'ubicazione dei locali in cui avranno luogo le prove scritte saranno indicati con successivo provvedimento che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del* 26 *luglio* 1984.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse senza alcun preavviso od invito nella sede, nei locali, nei giorni che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686; 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o l'omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 15 possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati consiglieri in prova nella carriera direttiva delle intendenze di finanza, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella settima qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1984
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 259

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . nato il a . . . (provincia di . . . .) e residente in . . . . c.a.p. . . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trentuno posti di consigliere in prova nella carriera direttiva delle intendenze di finanza.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . .
(1) . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .
Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

---

(1) Indicare gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina.

(2074)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta » di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta » di Roma, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 36, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 giugno 1983 si svolgeranno presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero « Maria SS. Assunta » di Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 maggio 1984, ore 8,30;
seconda prova scritta: 9 maggio 1984, ore 8,30.

(2190)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario (settore n. 31 - elettrotecnica).

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per la attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1983 si svolgerà il giorno sottoindicato, per il seguente settore di discipline:

settore n. 31 - elettrotecnica (borse n. 19).

Convocazione: giorno 8 maggio 1984 alle ore 8,30 presso il dipartimento energia elettrica, via Eudossiana, 18, Roma.

(2191)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 4, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di economia e commercio, dipartimento di diritto dell'economia, piazza Vittoria n. 6 (4° piano), Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 maggio 1984, ore 10;
seconda prova scritta: 15 maggio 1984, ore 10.

(2192)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Pordenone

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 ottobre 1982 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Pordenone;

Visto il decreto ministeriale in data 20 gennaio 1983 modificato parzialmente con successivo decreto del 18 novembre 1983 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso per titoli al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Pordenone, nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Zaccardi Leonzio	punti	108,500	su 132
2.	Porcile Luciano	»	100,000	» »
3.	Guido Pasquale	»	94,017	» »
4.	Patriarca Emilio	»	91,933	» »
5.	Giacomelli Alvaro	»	91,430	» »
6.	Recchia Ezio	»	90,177	» »
7.	Buccheri Ugo	»	88,550	» »
8.	Uccelletti Aldo	»	88,548	» »
9.	Albanese Giuseppe	»	88,000	» »
10.	Deyana Luca	»	87,733	» »
11.	Gambassi Enrico	»	86,893	» »
12.	Donzellini Ivo	»	86,716	» »
13.	Ciccone Saverio	»	86,563	» »
14.	Gigliotti Giovanni	»	86,472	» »
15.	Nardelli Antonio	»	85,459	» »
16.	Gianfranchi Cleto Ruggero	»	85,204	» »
17.	Pesente Elio	»	85,076	» »
18.	Liberti Gennaro	»	83,408	» »
19.	Di Caprio Salvatore	»	83,366	» »
20.	Nasuti Antonio	»	82,966	» »
21.	Onofri Ermanno	»	82,382	» »
22.	Ciraulo Giorgio	»	82,275	» »
23.	Carlomagno Michele	»	81,732	» »
24.	Domina Mariano	»	81,686	» »
25.	Frisi Doro	»	81,566	» »
26.	Aprile Pietro Maria	»	81,527	» »
27.	Scorza Saverio	»	81,446	» »
28.	Galatro Vittorio	»	81,268	» »
29.	Castellaneta Nicola	»	81,234	» »
30.	Nitti Gabriele	»	80,950	» »
31.	Santanera Giuseppe	»	80,800	» »
32.	Frigo Antonio	»	80,832	» »
33.	Caleffi Esterino	»	79,721	» »
34.	Caccavale Antonio	»	79,269	» »
35.	Brun Flavio	»	79,146	» »
36.	Bruni Ugo	»	78,859	» »
37.	Coniglione Sebastiano	»	78,545	» »
38.	Zaffanella Aldo	»	78,538	» »
39.	Leontini Graziano	»	78,000	» »
40.	Campagnari Gustavo	»	77,897	» »
41.	Bianco Antonio	»	77,722	» »
42.	Carniel Gabriele	»	77,533	» »
43.	Priolo Vincenzo	»	76,600	» »
44.	Matarrese Sebastiano	»	76,576	» »
45.	Magoni Beniamino	»	76,349	» »
46.	Licata Giovanni A.	»	76,266	» »
47.	Luchetti Loreto	»	76,033	» »
48.	Giordano Giovanni	»	75,965	» »
49.	Barbieri Leonida	»	75,632	» »
50.	Busillo Giovanni	»	75,247	» »
51.	La Candia Michele	»	74,800	» »
52.	Fabbro Raffaello	»	74,050	» »
53.	Marzola Uber	»	74,000	» »
54.	Mastrogiovanni Carmelo	»	73,856	» »
55.	Brocato Salvatore	»	73,456	» »
56.	Trinco Franco	»	73,322	» »
57.	Di Leo Accursio	punti	72,978	su 132
58.	Costardi Felice	»	72,349	» »
59.	Caruso Michele	»	71,866	» »
60.	Criscuoli Matteo	»	71,466	» »
61.	Contini Graziano	»	71,457	» »
62.	Pipia Giuseppe	»	71,411	» »
63.	Zaffuto Paolo	»	71,353	» »
64.	Rossini Michele	»	71,173	» »
65.	Sulas Gianni	»	70,886	» »
66.	Ugolotti Enrico	»	70,751	» »
67.	Re Giovanni	»	70,696	» »
68.	Scalzo Guido	»	70,250	» »
69.	Chittaro Mario	»	70,165	» »
70.	Boccia Michele	»	70,066	» »
71.	Orefice Antonino	»	68,945	» »
72.	Salati Armando	»	67,725	» »
73.	Spada Giuseppe	»	67,132	» »
74.	Strianese Eugenio	»	66,240	» »
75.	Patti Mario	»	65,641	» »
76.	Monea Luigi	»	64,960	» »
77.	Salvadore Adelino	»	64,348	» »
78.	Caltagirone Raimondo	»	62,222	» »
79.	Bernardo Mario	»	61,832	» »
80.	Longo Libero Benito	»	61,600	» »
81.	Cupioli Guido	»	60,650	» »
82.	Nacchi Vincenzo	»	53,132	» »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(1702)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso, per esame teorico-pratico, a quattro posti di procuratore dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 attobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, contenente modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e regolamento 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, n. 271;

Vista la legge 19 febbraio 1981, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame teorico-pratico, a quattro posti di procuratore dello Stato.

Uno di tali posti è riservato ai concorrenti in possesso di attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca non scaduto di validità e rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327).

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto disposto dall'articolo seguente circa il requisito dell'età, coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

Art. 3.

I candidati che non siano impiegati statali di ruolo non debbono avere superato il trentesimo anno di età, salvo le deroghe stabilite dalle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi coloro che precedentemente per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso anzidetto.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente decreto.

Art. 4.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la relativa domanda in carta da bollo, nella quale devono dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita ed il possesso degli eventuali titoli per la proroga del limite massimo di età;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

e) il possesso della laurea in giurisprudenza;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca non scaduto di validità e rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327 (per gli aspiranti al posto riservato indicato nel secondo comma del precedente art. 1);

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di dieci giorni dall'espletamento di detta prova, i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli che diano diritto a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 6.

La graduatoria è approvata dall'avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di trenta giorni a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trenta anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare o dalla competente unità sanitaria locale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito o della favella che impediscano od ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di procuratore dello Stato e dal quale risulti, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, l'eseguito accertamento sierologico del sangue;

6) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva;

8) attestato di cui al secondo comma del precedente articolo 1 (limitatamente ai concorrenti che ne abbiano dichiarato il possesso).

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata; quelli indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al secondo comma.

I certificati di cui ai numeri 3) e 6) dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Gli impiegati statali di ruolo debbono presentare nello stesso termine il certificato sanitario di cui al n. 5), il diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una università italiana e la copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, su carta da bollo.

Art. 7.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite d'ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

Non sono, altresì, prese in considerazione le domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e l'autenticazione della firma in calce.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'amministrazione per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Art. 8.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico. Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, vertono: una sul diritto civile e commerciale, un'altra sul diritto e la procedura penale, e la terza sulla procedura civile.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il finanziario, il diritto del lavoro, la procedura civile e procedura penale.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, ovvero ove ne ricorrano i presupposti, nelle altre sedi che ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, n. 271, saranno indicate con successivo atto.

Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, verranno resi noti il luogo, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte; pertanto ai candidati ammessi a sostenere le predette prove non sarà data comunicazione alcuna di tale avviso.

Il diario delle prove orali sarà fissato dalla commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, da 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le modifiche di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 211, e del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, n. 271.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera ferroviaria.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta da un avvocato dello Stato con classe di stipendio non inferiore alla terza con funzioni di presidente, e da due avvocati dello Stato alla terza o alla seconda classe di stipendio, nonchè da un magistrato della corte d'appello, da un avvocato o da un professore ordinario o straordinario in materie giuridiche nelle università, designati rispettivamente dal presidente della corse d'appello, dal presidente del consiglio nazionale forense, dal competente rettore, nel termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le designazioni, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato sono scelti dall'avvocato generale.

Un procuratore dello Stato disimpegna le funzioni di segretario della commissione e redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e dal segretario.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.

Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei punti, in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito la votazione di almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati è determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.

La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n 120.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia; di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, l'avvocato generale dello Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 10.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati procuratori dello Stato, con lo stipendio annuo lordo di L. 13.807.797, oltre gli emolumenti di cui all'art. 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Art. 11.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonchè nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 2 aprile 1984

L'avvocato generale: MANZARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1984
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 386

(2144)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 110 del 19 aprile 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto romano di San Michele: Concorso pubblico per la copertura di due posti di operaio comune.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di un laureato in scienze biologiche.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di un laureato in chimica con elevata qualificazione professionale e documentata esperienza specifica.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Diario delle prove scritte del concorso, per esami, per l'assunzione di tredici diplomati.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi del supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita	Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227